

# GR\_GERICHTE U 2016 99 vom 3. Januar 2017

GR Gerichte, 2017-01-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_U\\_2016\\_99](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_U_2016_99)

FR: GR\_GERICHTE U 2016 99 du 3 janvier 2017

IT: GR\_GERICHTE U 2016 99 del 3 gennaio 2017

## Regeste

revoca della licenza di condurre

## Erwägungen

### E. 1

E' controversa la liceità della revoca della licenza di condurre decisa il 24 marzo e confermata il 12 ottobre 2016.

### E. 2

lett. a LCStr). In applicazione all'art. 16 cpv. 3 LCStr, mentre per stabilire la durata della revoca della licenza di condurre devono essere considerate anche le circostanze del singolo caso, tali elementi di giudizio non hanno alcuna influenza se viene già pronunciato il minimo della sanzione, in quanto il disposto precisa che la durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (fatta eccezione per una situazione particolare degli addetti ai viaggi ufficiali urgenti di sanitari, polizia,

- 5 - pompieri ecc.). L'art. 90 cpv. 2 LCStr punisce chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 cifra 1 LCStr). Sotto il profilo oggettivo, il reato è realizzato quando l'autore disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così in serio pericolo la sicurezza del traffico, essendo sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta. Sotto quello soggettivo, l'infrazione presuppone un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle norme della circolazione, vale a dire una colpa o una negligenza gravi (DTF 131 IV 133 cons. 3.2). Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (sentenza del Tribunale federale 6B\_742/2011 del 1° marzo 2012 cons. 3.3). b) Ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LCStr, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni. Riguardo alla velocità, questa deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1 all'inizio LCStr). Per quanto concerne specificamente gli eccessi di velocità, al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti, la giurisprudenza ha stabilito regole precise. Così, il caso è oggettivamente grave, ovvero a prescindere dalle circostanze concrete, quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all'interno delle località, di 30 km/h o più all'esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 132 II 234 cons.

3.1). Il conducente che supera in modo tanto marcato la

- 6 - velocità massima consentita agisce di regola intenzionalmente o per lo meno per grave negligenza (sentenza del Tribunale federale 6B\_571/2012 dell'8 aprile 2013 cons. 3.4). Ciò vale in ogni caso nella misura in cui non sussistano particolari circostanze che abbiano indotto in errore il conducente sulla velocità massima consentita (sentenze 6B\_1125/2015 del 30 novembre 2015 cons. 3, 6B\_171/2010 del 19 aprile 2010 cons. 3.2 e 6B\_264/2007 del 19 settembre 2007 cons. 3.1).

### **E. 3**

a) Giusta la prassi del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o, infine, se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 cons. 2.4 pag. 315 e 124 II 103 cons. 1c/aa nonché sentenza del Tribunale federale 1C\_29/2007 del 27 agosto 2007 cons. 3). Il principio secondo cui l'autorità amministrativa non può scostarsi dall'accertamento dei fatti operato in sede penale vale, a determinate condizioni, anche ove la decisione penale sia stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente nel caso di una decisione penale fondata essenzialmente su un rapporto di polizia, qualora l'accusato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre oppure quando ne era stato informato e ciononostante, nella procedura penale, ha ommesso di fare valere i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, l'accusato non può attendere il

- 7 - procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (DTF 124 II 103 cons. 1c/aa; 123 II 97 cons. 3c/aa; 121 II 214 cons. 3a; sentenze del Tribunale federale 1C\_25/2016 del 4 luglio 2016 cons. 2.3 e 1C\_255/2009 del 10 maggio 2010 cons. 2.1.3 e sul dovere di collaborazione dell'interessato cfr. DTF 128 II 139 cons. 2).

b) Nella fattispecie in esame, in sede penale l'istante è stato riconosciuto "colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione giusta gli art. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 LCStr". L'autorità dipartimentale si reputava in ogni caso vincolata all'accertamento dei fatti a fondamento di tale giudizio. Infatti, nel decreto d'accusa del 29 marzo 2016, la fattispecie determinante veniva riassunta nel senso che l'imputato "viaggiava ad una velocità molto elevata, ovvero – dedotta la tolleranza del 6 % - a 119 km/h, e con ciò a 39 km/h oltre il consentito. Questo avveniva in quanto esso, per grave negligenza, non teneva sott'occhio la velocità, considerato che era a conoscenza del limite massimo di velocità vigente o che perlomeno lo avrebbe dovuto conoscere in base alla segnaletica sul posto". Non è contestato che in sede penale l'istante abbia accettato il decreto d'accusa e quindi il provvedimento che lo riteneva colpevole di violazione grave alla LCStr per aver negligenzemente trascurato di osservare la velocità segnalata. c) Nell'ambito del presente ricorso, l'istante contesta l'affidabilità della misurazione operata e pretende di essersi trovato

in uno stato di necessità. Tali censure non sono state sollevate nella sede penale e il ricorrente non adduce alcun motivo, ai sensi della giurisprudenza citata nel considerando 3a che precede, per giustificare una loro presa in considerazione nell'ambito del solo procedimento amministrativo. Già il 3

- 8 - marzo 2016, l'ufficio della circolazione avvertiva l'istante in merito all'apertura del procedimento amministrativo ed al probabile ritiro della patente, che avveniva poi il 24 marzo successivo. Se quindi i fatti non si fossero svolti come ritenuto nella sede penale, il ricorrente avrebbe già dovuto insorgere contro il decreto penale del 29 marzo 2016. In assenza di una contestazione della fattispecie e della sua valutazione giuridica in sede penale, il Tribunale amministrativo è legato ai fatti descritti nel decreto d'accusa del 29 marzo 2016, che comunque per quanto riguardano gli eccessi di velocità comportano poi delle sanzioni riconducibili a regole ben precise tra cui il caso di colpa grave, indipendentemente da considerazioni di carattere soggettivo, quando il superamento della velocità massima consentita su di una semiautostrada è almeno o maggiore di 30 km/h (DTF 132 II 234 cons. 3.1 e sentenza del Tribunale federale 6B\_677/2014 del 20 novembre 2014 cons. 2.1). In principio quindi, dopo che l'istante aveva anche espressamente riconosciuta l'infrazione (vedi rapporto di polizia del 2 febbraio 2016), senza che potesse allora trovarsi in errore su tale limitazione, il fatto di ritenere a carico del ricorrente una colpa grave e di aver ordinato il conseguente ritiro della patente per la pena minima legale di tre mesi sfugge a qualsiasi critica. Non potendo la pena minima essere ridotta ulteriormente (art. 16 cpv. 3 LCStr), non si giustifica alcun ulteriore esame delle circostanze del caso specifico.

#### **E. 4**

Anche volendo poi prescindere delle considerazioni che precedono e analizzare le censure sollevate nel ricorso, il risultato del caso concreto non cambierebbe comunque. Per l'istante lo strumento di misurazione adottato non si conformerebbe all'art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità; RS 941.261) nonché all'allegato della medesima e all'allegato 1 dell'ordinanza sugli

- 9 - strumenti di misurazione (OStrM; RS 941.210). Tra le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione, l'art. 6 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità precisa che la verifica degli strumenti di misurazione deve aver luogo ogni anno qualora riguardino la misurazione per i controlli della velocità. Giusta la certificazione agli atti, lo strumento in oggetto (Nachfahrtachograf, SAT- SPEED, S.-Nr. 210250, METAS 27150) era stato calibrato il 29 settembre 2015 e tale taratura era considerata valere fino al 30 settembre 2016. Essendo stata l'infrazione registrata il 12 febbraio 2016, non vi sono rimostranze da fare quanto alla precisione del mezzo di rilievo. Per il resto, l'istante non adduce concretamente quale violazione dell'allegato 1 OStrM sarebbe stata perpetrata, malgrado l'allegato contenga più pagine riguardanti le condizioni tecniche, climatiche, di sicurezza ecc. per l'effettuazione del rilievo. La sola sensazione di "essere piuttosto certo di non aver superato di così tanto la velocità consentita" non fornisce elementi sufficienti per dubitare oggettivamente della precisione del rilievo operato. In ogni caso, i due agenti che hanno proceduto alla misurazione della velocità avevano ambedue seguito la speciale formazione per procedere a questo tipo di controlli, motivo per cui le censure sollevate avverso le risultanze della verifica fatta si rivelano inconsistenti o

comunque prive di fondamento.

#### **E. 5**

a) Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito - esplicitamente disciplinato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost; RS 101) - deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti (DTF 133 I 270 cons. 3.1 pag. 277; 126 I 15 cons. 2a/aa pag. 16; 124 I 49 cons. 3a pag. 51) e di fornire prove riguardanti i fatti suscettibili di influire sul provvedimento (DTF 132 V 368 cons. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Non avendo assunto informazioni presso il

- 10 - posto di polizia di Z.\_\_\_\_\_, dove l'istante si era recato per denunciare il fatto di essere vittima di minacce, il dipartimento convenuto avrebbe violato il diritto di audizione del ricorrente, non permettendogli di fornire un mezzo di prova proprio ad influire sul risultato della presente vertenza. A detta dell'istante, infatti, questo fatto avrebbe supportato la tesi che il 12 febbraio 2016 egli si sarebbe trovato in uno stato di necessità, credendosi inseguito dagli stessi sconosciuti che lo avrebbero già minacciato in precedenza, e per sfuggire all'inseguimento avrebbe accelerato. A prescindere dal fatto che tale versione contraddice in parte il preteso superamento della velocità di "non così tanto" come addotto in precedenza, questa versione dei fatti non giustifica in ogni caso l'accaduto. b) Per costante giurisprudenza quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce il Giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (DTF 131 I 157 cons. 3 e 124 V 94 cons. 4b). Dal profilo formale, nella decisione dipartimentale impugnata, vengono descritti i motivi che hanno permesso di tralasciare l'assunzione del mezzo probatorio proposto dal ricorrente. Nell'ambito della valutazione anticipata delle prove, il DGSS riteneva che anche qualora il guidatore si fosse ritenuto inseguito, tale assunto non avrebbe comunque permesso di giudicare diversamente il suo comportamento. Pertanto la prova proposta dal ricorrente non appariva idonea ad apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio e si era rinunciato alla sua assunzione. Tale valutazione anticipata delle prove sfugge alla censura di ricorso.

#### **E. 6**

a) Sia l'art. 17 del codice penale svizzero (CP; RS 311.0), relativo allo stato di necessità esimente, che l'art. 18 CP, concernente lo stato di necessità disculpante, presuppongono che l'autore abbia commesso un atto

- 11 - punibile per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Il pericolo è imminente quando non è né passato né futuro, bensì attuale e concreto (DTF 122 IV 1 cons. 3a). L'impossibilità di evitare altrimenti il pericolo implica una sussidiarietà assoluta (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B\_176/2010 del 31 maggio 2010 cons. 2.1 e rinvio). La questione di sapere se questa condizione è realizzata deve essere esaminata sulla base delle circostanze concrete del caso in esame (DTF 122 IV 1 cons. 4; sentenza del Tribunale federale 6B\_176/2010, citata, cons. 2.1). Secondo la giurisprudenza, nel caso di un superamento importante del limite di velocità, come nella fattispecie, uno stato di necessità può essere ammesso soltanto con grande riserbo (DTF 116 IV 364 cons. 1a; sentenze del Tribunale federale 6B\_7/2010 del 16 marzo 2010 cons. 2 e 1C\_4/2007 del 4 settembre 2007 cons. 2.2). Di massima, un

eccesso di velocità considerevole può essere giustificato da uno stato di necessità solo quando sono in discussione beni giuridici particolarmente importanti come la vita e l'integrità della persona. Anche in simili casi occorre però dare prova di ritegno, giacché un superamento rilevante del limite di velocità può comportare un pericolo concreto per un numero imprecisato di persone, che sovente non si realizza soltanto per un semplice caso (DTF 116 IV 364 cons. 1a). Il riconoscimento di uno stato di necessità entra perciò in considerazione segnatamente in casi in cui il conducente deve portare il più rapidamente possibile all'ospedale un paziente che presenta gravi sintomi di malattia, oppure quando egli stesso soffre di un problema di salute tale da metterne in pericolo la vita, che impone un immediato trasferimento all'ospedale (cfr. DTF 106 IV 1). In questi casi sono infatti in questione la vita e l'integrità fisica della persona (cfr. sentenze del Tribunale federale 6B\_7/2010 del 16 marzo 2010 cons 2 e 1C\_4/2007 del 4 settembre 2007 cons. 2.2). Per contro - nella sentenza della Corte d'appello penale del Canton Friburgo del 1. luglio 2002, pubblicata in Assistalex 2002 no. 9516 - il fatto di sentirsi tallonato

- 12 - dall'autopattuglia che effettuava il controllo radar non poteva essere ritenuto uno stato di necessità giustificante l'eccesso di velocità, essendo possibile agire diversamente dall'accelerare. b) Come giustamente rilevato dall'istanza precedente, in occasione dell'interrogatorio di polizia seguito al controllo del 12 febbraio 2016, il guidatore non pretendeva che la BMW della polizia gli si fosse avvicinata troppo o lo avesse in qualche modo messo alle strette, compiendo una manovra pericolosa. In effetti, come protocollato il ricorrente era partito dal presupposto che fosse inseguito per il semplice fatto che la macchina in avvicinamento fosse una BMW. Pur ammettendo che l'istante fosse stato precedentemente minacciato e che quindi si trovasse in un particolare stato di allerta, è comunque del tutto ingiustificato il fatto di accelerare ben oltre il limite consentito al solo sopraggiungere di un'autovettura della marca Audi o BMW. L'istante circolava su di una tratta molto frequentata in piena mattinata e con delle ottime condizioni di tempo. Che l'avvicinarsi di una vettura di un determinato tipo possa avergli magari fatto pensare di riflesso agli sconosciuti che lo avevano già minacciato è credibile. La reazione avuta, di fronte alla sola marca di un'autovettura, è invece del tutto ingiustificata non essendosi verificato alcun stato di minaccia oggettivo per la sua vita o la sua integrità corporale. c) Ma anche se l'istante si fosse trovato in uno stato di necessità putativo a seguito di errore sui fatti, come correttamente ricordato dal DGSS, egli non potrebbe andare esente da pena, essendo punibile anche la violazione per negligenza di un limite di velocità. Infatti, anche partendo dall'assunto dell'inseguimento, la reazione avuta sarebbe in ogni caso sproporzionata e inadeguata. Oggettivamente, non è del tutto comprensibile come l'istante potesse credere di sfuggire ad un inseguimento tramite BMW su di una semiautostrada accelerando oltre il

- 13 - limite consentito di 39 km/h. Altrettanto logicamente, considerate le condizioni temporali e di luogo, egli avrebbe potuto decelerare per indurre l'altra vettura a sorpassarlo, cambiare corsia o cercare di sincerarsi sull'identità dei presunti inseguitori.

## **E. 7**

In conclusione, la sanzione amministrativa decisa sfugge a qualsiasi critica e va confermata. Poiché al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo, al più tardi alla cresciuta in giudicato della presente sentenza il ricorrente è tenuto a consegnare la propria licenza di condurre all'ufficio della circolazione cantonale. L'esito della vertenza giustifica l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alla soccombenza giusta quanto previsto all'art.

73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), mentre il DGSS non ha diritto a ripetibili avendo agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. A.\_\_\_\_\_ deve depositare la licenza di condurre, entro 30 giorni dall'intimazione della presente sentenza, presso l'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni, Sezione provvedimenti amministrativi, Kalchbühlstrasse 18, 7000 Coira. 3. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 344.-- totale fr. 2'344.--

- 14 - il cui importo sarà versato da A.\_\_\_\_\_, X.\_\_\_\_\_, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni] In data 15 febbraio 2017 il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso (1C\_81/2017).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.